

**COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO"**  
**Certosa San Lorenzo - Padula (SA)**

**REGOLAMENTO**

**DEL**

**CONSIGLIO**

(approvato con deliberazione n. 37 del 28\07\1997, resa esecutiva dall'o.d.c.  
nella seduta del \_\_\_\_\_ verb. n. \_\_\_\_\_ dec. n. \_\_\_\_\_)

TITOLO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1  
Consiglieri

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento stesso della convalida.

Art.2  
Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori :
  - convalida degli eletti ;
  - elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva.

TITOLO II  
GRUPPI CONSILIARI

Art.3  
Composizione

1. I Gruppi Consiliari, costituiti in conformità all'art.11 dello Statuto, eleggono il Capogruppo con modalità da loro stessi individuate.
2. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza al gruppo entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di convalida alla Segreteria della Comunità.
3. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo.
4. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza al proprio Capogruppo.

Art.4  
Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art.5  
Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

### TITOLO III

## COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

### Art.6

#### Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti :
  - 1° Commissione : Affari Generali - Uffici e Personale.
  - 2° Commissione : Piani e Programmi, Bilancio e Sviluppo delle attività produttive.
  - 3° Commissione : Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio.
  - 4° Commissione : Agricoltura e Foreste.
  - 5° Commissione : Beni Culturali, Turismo, Ecologia e Ambiente.
2. Ogni Commissione è composta da n. 5 Consiglieri.
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza ; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. La designazione viene comunicata al Presidente.
7. In caso di mancata designazione del\dei componente\i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, i componenti sono eletti dal Consiglio nel rispetto dei principi stabiliti nei commi precedenti.
8. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
9. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

### Art.7

#### Notizie sulla costituzione

9  
5  
2  
1

1. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

#### Art.8 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità o suo delegato.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

#### Art.9 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente e all'Assessore competente per materia.

#### Art.10 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

#### Art.11 Partecipazione del Presidente e degli Assessori

1. Il Presidente e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

#### Art.12 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Generale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente della Comunità ed al capigruppo.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

#### Art.13 Assegnazione affari

1. Il Presidente della Comunità, sentiti gli Assessori al ramo, assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

#### Art.14 Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei titolari degli Uffici. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### Art.15 Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio, a mente dell'art.12 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività

dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

#### Art.16

#### Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV  
SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.17  
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunitaria.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunitaria, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.18  
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto o dal Commissario all'uopo nominato dal Comitato Regionale di Controllo tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art.19  
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è effettuata con le modalità di cui all'art.9 dello Statuto.



2. Nella ipotesi di cui all'art.9 dello Statuto, ultimo comma, l'avviso può essere spedito anche a mezzo fax diretto ai Comuni, che ne curano la notificazione.

#### Art.20 Argomenti aggiuntivi

1. Il Presidente - rispettando le disposizioni statutarie e regolamentari relative agli avvisi - può, in caso di urgenza, aggiungere argomenti all'ordine del giorno.
2. In tal caso, l'avviso deve essere spedito almeno 48 ore prima della seduta già fissata.

#### Art.21 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Presidente ed ai soggetti di cui all'art.8 dello Statuto.
2. Quando il Consiglio è riunito su iniziativa della Giunta Esecutiva, di un terzo dei Consiglieri e su domanda di tre Consigli Comunali, deve discutere e deliberare le questioni da questi ultimi proposte con precedenza assoluta.
3. La inversione dell'ordine del giorno, su proposta anche di un singolo Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 22 Proposte di deliberazioni

1. Le proposte deliberative, complete dei pareri e corredate della documentazione necessaria, devono essere messe a disposizione dei Consiglieri, che potranno visionarle nelle ore di ufficio presso la Segreteria Generale, almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

#### Art.23 Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente procede all'appello all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Ove non sussista il numero legale, sospende la seduta e ripete l'appello un'ora più tardi. Se non sussiste il numero legale, la seduta è infruttuosa.
2. In apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

3. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatto personale.

#### Art.24

#### Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone e nei casi di cui all'art.10 comma 7 dello Statuto.

TITOLO V  
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.25  
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Il Presidente esercita le sue attribuzioni con i poteri e nei limiti di cui all'art.10 dello Statuto, commi 4, 5 e 6 e degli articoli seguenti.

Art.26  
Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.27  
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### Art.28

##### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### Art.29

##### Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri che intendono partecipare alla discussione si iscrivono a parlare dopo l'intervento del relatore.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se autorizzati da quest'ultimo.

#### Art.30

##### Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere :
  - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.7 dello Statuto ;
  - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza ;
  - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea ;
  - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi ; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### Art.32

#### Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. Richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine de lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno. La votazione avviene per alzata di mano.

#### Art.33

#### Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste ; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio peralzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### Art.34

#### Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività della Comunità.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Generale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Comunità e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Generale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

#### Art.35

#### Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri, Parlamentari, rappresentanti della regione, della Provincia, dei Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
2. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
3. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte i soli Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberati autorizzazioni od impegni di spesa a carico della Comunità Montana.

Art.36  
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.37  
Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula un numero sufficiente di consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.38  
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.39  
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e

disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

#### Art.40

##### Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale o da chi legittimamente lo sostituisce ; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art.23 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### Art.41

##### Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### Art.42

##### Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

#### Art.43

##### Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Generale deve allontanarsi dall'aula dell'adunanza nei casi previsti dall'art.27 comma 4 dello Statuto.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.



TITOLO VI  
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art.44  
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici della Comunità ed a quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Segretario Generale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del responsabile del servizio, il Segretario generale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Presidente e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto di ufficio.
3. Hanno diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni della Giunta Esecutiva nelle materie di cui all'art.17 comma 38 lettere a e b della legge n.127 del 15\5\1997.
4. I capigruppo, previa richiesta al Segretario Generale, hanno diritto ad avere copia degli atti deliberativi del Consiglio.

Art.45  
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi venti giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente risponde nella prima seduta utile.

#### Art.46

#### Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dall'interrogazione.

#### Art.47

#### Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o alla Giunta Esecutiva per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti e trattati determinati affari.
2. Il Presidente, anche a nome della G.E., risponde nella prima seduta utile.

#### Art.48

#### Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Presidente o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a

cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto e non può discostarsi dall'argomento oggetto dell'interpellanza.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### Art.49

#### Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### Art.50

#### Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### Art.51

#### Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### Art.52

##### Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### Art.53

##### Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

#### Art.54

##### Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.